

**DETERMINAZIONE N. 518/SA - DEL 24/04/2013**

OGGETTO: MONITORAGGIO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE AFFERENTE IL PATRIMONIO IN PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'ENTE IN BARI E PROVINCIA PER LA DURATA DI SETTE ANNI – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CAMADUE S.r.l. / CONS.TRUENS S.c.r.l. / EDILPARTI S.r.l. / COSTRUZIONI EUROPEE S.r.l. / N.E.C. S.r.l. / N.EDI.RE. S.r.l. DA BARI – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 14.700.000,00 – CIG 4431135048 – CUP E85H12000000005 – ATTUAZIONE ORDINANZA 184 DEL 27/03/2013 DEL TAR PUGLIA – BARI – ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART.48 – COMMA II – D.LEG.VO 163/2006.

Addì 24 aprile 2013, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari,

**PREMESSO** che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 11/7/2012, immediatamente esecutiva, è stato deciso di indire gara d'appalto per l'affidamento del servizio integrato di monitoraggio e interventi di manutenzione afferente il patrimonio in proprietà e/o in gestione dell'Ente in Bari e Provincia per la durata di sette anni, da effettuare con i fondi di cui alla legge n.1165/38 (Fondi di Bilancio), per l'importo annuo a base d'asta di € 2.100.000,00, di cui € 84.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la gara, da esperire mediante procedura aperta, è stata fissata e stabilita ai sensi del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del succitato D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e con valutazione di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 86 – comma 2 dello stesso D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
- con bando in data 20.7.2012 e avviso di riapertura dei termini in data 24/09/2012, è stata esperita la procedura prevista per la pubblicità della gara;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 100 del 10/10/2012, immediatamente esecutiva, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- in data 10/10/2012, si sono svolte le operazioni di apertura delle buste contrassegnate dalla lettera "A" – Documentazione amministrativa e di verifica della conformità della documentazione prodotta dai concorrenti, come risulta dal verbale n. 6067 di repertorio e n. 3022 di raccolta redatto lo stesso giorno dall'Ufficiale Rogante dell'Ente;
- la Commissione giudicatrice nelle sedute del 15-16-19-30 ottobre 2012, con verbali da n. 1 a n. 4, ha esaminato i progetti tecnici presentati dai concorrenti ed ha attribuito il relativo punteggio, in base agli elementi di valutazione di cui all'articolo 3 del disciplinare di gara;
- in data 8.11.2012 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, come si rileva da verbale rogato in pari data dall'Ufficiale rogante dell'Ente n. 6075 di repertorio e n. 3030 di raccolta;
- come risulta dal succitato verbale del 08/11/2012, in quella stessa seduta, sono stati attribuiti i punteggi relativi al prezzo offerto e, pertanto, in seguito all'attribuzione dei punteggi complessivi, l'offerta prima classificata è risultata quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese CAMADUE S.r.l. / CONS.TRUENS S.c.r.l. / EDILPARTI S.r.l. / COSTRUZIONI EUROPEE S.r.l. / N.E.C. S.r.l. / N.EDI.RE. S.r.l. da Bari con punti 83,87;

**DETERMINAZIONE N. 518/SA - DEL 24/04/2013**

- effettuate le verifiche documentali di rito, con determinazione dirigenziale n. 33/SA del 21/01/2013 è stata approvata la graduatoria finale e definitivamente aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio integrato di monitoraggio e interventi di manutenzione afferente il patrimonio in proprietà e/o in gestione dell'Ente in Bari e Provincia per la durata di sette anni, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese CAMADUE S.r.l. / CONSTRUENS S.c.r.l. / EDILPARTI S.r.l. / COSTRUZIONI EUROPEE S.r.l. / N.E.C. S.r.l. / N.EDIRE. S.r.l. da Bari, che ha offerto il ribasso del 27,354% e riportato il punteggio di 83,87 punti;
- con ricorso n. 250/2013 la RTI C.N. COSTRUZIONI GENERALI srl /SUD SERVICE srl /CARADONNA ING. PAOLO srl /DABBICCO TELECOMUNICAZIONI srl – Modugno ha impugnato, previa sospensione dell'efficacia, la suddetta Determina di aggiudicazione definitiva nonché tutti gli atti connessi e consequenziali;

**CONSIDERATO** che il TAR Puglia-Bari, adito dal Raggruppamento costituito tra le Imprese C.N. Costruzioni Generali S.r.l., Sud Service S.r.l., Caradonna ing. Paolo S.r.l. e Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. per l'annullamento degli atti del procedimento di gara in questione, con ordinanza n. 184 del 27.3.2013, nel rigettare la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti, ha sollecitato questo Istituto ad *“esperire la doverosa verifica sull'anzidetto requisito soggettivo di qualificazione nei confronti della mandante Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., ai sensi dell'art. 48 del Codice, esaminando a tal fine le caratteristiche oggettive dei servizi svolti dalla società nell'ultimo triennio e la loro rispondenza a quanto richiesto dall'art. 4.d) del disciplinare di gara”*;

**VERIFICATO** che, comunque, non è stata eseguita la verifica prescritta dall'art. 48, 2° comma, D. L.vo n.163/2006 nei confronti di nessuna delle imprese costituenti il predetto Raggruppamento;

**RITENUTO** che il procedimento di cui all'art. 48, D. L.vo n. 163/2006 (avviato con nota prot. n.11544 del 27/03/2013) deve concludersi senza necessità di attendere l'esito dell'appello proposto dal predetto Raggruppamento avverso l'ordinanza reiettiva del TAR n. 184/2013, in quanto la verifica -da effettuarsi nei confronti di tutte le imprese raggruppate- è doverosa e deve esperirsi qualunque sia l'esito del proposto appello;

**ESAMINATA** la documentazione presentata, ai fini predetti, dalle imprese C.N. Costruzioni Generali S.r.l., Sud Service S.r.l., Caradonna ing. Paolo S.r.l. e Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l., in riscontro ad invito formulato dall'Istituto, nonché la ulteriore documentazione acquisita d'ufficio;

**ACCERTATO** che Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l., mandante della costituenda Associazione Temporanea a costituirsi tra le citate imprese, espressamente designata per la esecuzione di attività riconducibili ai servizi di manutenzione, non ha dichiarato (dichiarazione punto 6.1.9. del disciplinare di gara) di aver svolto nel triennio nessun servizio di quel genere (*“vedasi dichiarazione rilasciata dall'impresa Capogruppo”*);

**ACCERTATO** altresì che nella dichiarazione di cui all'allegato A), la stessa Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. ha dichiarato *“che nell'ultimo triennio, l'importo relativo ai servizi eseguiti nel settore oggetto della gara “Gestione del Servizio Informatico” è pari ad € 247.584,00 al netto di iva”*;

**RILEVATO** che il bando ed il disciplinare di gara prescrivono il possesso dei requisiti speciali relativi ai servizi (*“esecuzione di servizi della stessa tipologia, con particolare riferimento alla manutenzione edilizia di patrimoni pubblici”*) in capo alla capogruppo *“in misura almeno del 40% dalla capogruppo, mentre la restante percentuale deve essere posseduta dalla o dalle mandanti”*;

**LETTI** il bando, il disciplinare e il capitolato di gara sullo specifico punto, nonché i chiarimenti resi anche in relazione a richieste formulate dalla mandante CARADONNA ING. PAOLO srl

## DETERMINAZIONE N. 518/SA - DEL 24/04/2013

(chiarimenti a quesito n. 4: “con riferimento ai requisiti di cui alle lettere c) “fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi, al netto di IVA, non inferiore a € 6.300.000,00” e d) “esecuzione di servizi della stessa tipologia, con particolare riferimento alla manutenzione edilizia di patrimoni pubblici, negli ultimi tre esercizi di importo, al netto di IVA, non inferiore a € 2.100.000,00” di cui al punto 10 del bando di gara ed all’art. 4 del disciplinare di gara **si chiarisce che non è consentito di partecipare alla gara ad un’ATI di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006, all’interno della quale la mandante e/o le mandanti non possiedano alcuna percentuale dei richiamati requisiti**, in quanto come statuito dal comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 “omissis ... i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”; “Con riferimento, infine, all’ulteriore quesito posto da codesta Impresa con la nota prot. n. 0128\_12/LT/UT del 19.09.2012, concernente la necessità di “”conoscere se in fase di partecipazione è necessario segnalare la società di software ..... omissis .....”” **si chiarisce che vi è l’obbligo di costituire un’ATI di tipo verticale con la società di gestione dei software in quanto è questa una condizione indispensabile richiesta dall’Amministrazione sia con il disciplinare di gara (art. 1), sia con il capitolato speciale di affidamento (art. 1).**”); chiarimenti a quesito n. 7: “Il chiarimento pubblicato in data 20.09.12 riscontrava un quesito posto da altra impresa partecipante concernente la necessità di “conoscere se in fase di partecipazione è necessario segnalare la società di software...” quindi la domanda posta sembrava trovare alveo nella fase di ammissione alla gara. **In realtà sia il disciplinare di gara che il capitolato speciale di affidamento specificano con molta chiarezza che è necessario, nel contesto di un appalto misto di servizi e lavori, produrre una proposta progettuale in tal senso e che, in particolare, è altresì necessario dare adeguata descrizione delle modalità operative di svolgimento del servizio anche dal punto di vista informatico in base ad un’adeguata organizzazione aziendale. E’ del tutto evidente che tale organizzazione aziendale può essere in capo ad un unico soggetto imprenditoriale o a più soggetti che possono, pertanto, costituire un ATI per cui, si chiarisce ulteriormente, l’obbligo effettivo è solo quello di presentare un adeguato progetto tecnico per tutti i servizi richiesti che sarà oggetto di apposita valutazione. Resta fermo che deve essere comunque dimostrato il possesso dei requisiti per l’ammissione prescritti dall’art. 10 del bando di gara e dall’art. 4 del disciplinare”**;

**VERIFICATA** la documentazione presentata dalla Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. a comprova dei requisiti dichiarati ai fini dell’ammissione (in particolare, documentazione relativa alla esecuzione del “lavori di adeguamento logistico funzionale dell’immobile demaniale caserma della Guardia di Finanza “G. De Santis””, con importo di lavori a base d’asta per euro 404.904,17 di cui lavori riconducibili alla categoria prevalente OS 19 per euro 212.569,40 e lavori riconducibili alla categoria scorporabile OG1 per euro 192.334,17 e fatture per fornitura e posa in opera di materiale informatico);

## DETERMINAZIONE N. 518/SA - DEL 24/04/2013

**RILEVATO** che la documentazione presentata attiene tutta esclusivamente alla fornitura e posa in opera di strumenti informatici, in quanto tali sono le prestazioni indicate nelle fatture e, con riferimento ai *“lavori di adeguamento logistico funzionale dell’immobile demaniale caserma della Guardia di Finanza “G. De Santis”*”, trattasi di lavori -e non già di servizi di gestione del patrimonio informatico né tantomeno di *“servizi della stessa tipologia”* di quelli oggetto di gara *“con particolare riferimento alla manutenzione edilizia di patrimoni pubblici”*, ascrivibili alla categoria OS19, il cui importo a base d’asta di euro 212.569,40 deve essere ridotto per la percentuale del 27,777%, pari al ribasso offerto nella gara per l’aggiudicazione dei predetti lavori di adeguamento;

**RITENUTO** pertanto, che la Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. non ha dimostrato il possesso del requisito necessario per l’ammissione alla gara;

**CONSIDERATO** che anche a voler ritenere che il requisito richiesto dal bando e dal capitolato fosse da riferire (in *parte qua*) esclusivamente alla gestione del sistema informatico nella manutenzione degli immobili di proprietà degli enti pubblici, comunque la Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. non ha dimostrato di aver gestito sistemi informatici di tale genere, in quanto tutta la documentazione presentata è riferibile a fornitura e posa in opera di materiale informatico, e (quanto ai *“lavori di adeguamento logistico funzionale dell’immobile demaniale caserma della Guardia di Finanza “G. De Santis”*”) riguarda esclusivamente lavori e non già gestione di sistemi informatici, né tantomeno riferita alla specifica attività di manutenzione di immobili pubblici;

**CONSIDERATO** altresì, che non rileva la circostanza secondo cui la capogruppo C.N. Costruzioni Generali S.r.l. sarebbe in possesso del requisito di qualificazione relativo ai servizi di manutenzione nella percentuale del 100%, in quanto la Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. ha omesso di dimostrare il possesso della qualificazione per la parte di servizio che deve eseguire in qualità di mandante della costituenda ATI, fermo restando che comunque non risulta dimostrato il possesso del requisito dichiarato in sede di partecipazione alla gara (*“servizi eseguiti nel settore oggetto della gara “gestione del servizio informatico”*”) pari ad euro 247.584,00 al netto di iva);

**CONSIDERATO**, per altro verso, che ai requisiti di partecipazione e di qualificazione deve corrispondere un identico impegno in sede di esecuzione dei servizi, con conseguente obbligo di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, con la conseguenza che nel caso in esame la Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. svolgerebbe una parte del servizio in qualità di mandante senza aver dimostrato nessuno dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara, peraltro mai contestata dal raggruppamento in questione, come ribaditi nei chiarimenti resi nel corso della procedura proprio in relazione alla gestione del servizio informatico;

**RITENUTO** in conclusione che la Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l. non è in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati, con conseguente sussistenza della causa di esclusione dalla gara del raggruppamento temporaneo di imprese di cui trattasi;

**LETTO** altresì ..... *omissis* .....

**ACCERTATO** che il predetto concorrente non ha dichiarato la predetta circostanza;

**VERIFICATO** che tale omissione rileva non solo ai fini di cui all’art. 38, comma 2, D. L.vo n.163/2006 (*“Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui*



**DETERMINAZIONE N. 518/SA - DEL 24/04/2013**

*indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione”) ma anche in relazione a quanto disposto dal precitato art. 38, al comma 1 lett. c (trattandosi di reati che incidono sulla moralità professionale, in quanto riferiti a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche attività edili che l'appaltatore avrebbe dovuto svolgere) e al comma 1 lett. e (trattandosi di infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo dei lavoratori);*

**RITENUTA** sussistente pertanto, una ulteriore causa di esclusione del raggruppamento, alla luce delle circostanze escludenti in danno della predetta società;

**LETTA** infine la certificazione prot. n. 30118/AGT-UOM del 5.4.2013 dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari, in cui si attesta che la C.N. Costruzioni Generali srl “*svolge il servizio di monitoraggio, di call-center (con raccolta delle richieste di intervento e delle segnalazioni di anomalie, smistamento delle chiamate al personale addetto agli interventi, all'alimentazione dei dati nel sistema informativo, alla programmazione e comunicazione dei tempi operativi fino alla chiusura dell'intervento) al servizio di manutenzione edilizia del patrimonio pubblico per un importo annuo pari a € 4.000.000,00 giusto contratto repertorio 159 del 20 agosto 2010*”, senza attestazione di buon esito o ulteriori specificazioni riferite al servizio;

**LETTI** altresì il citato contratto rep. n. 159/2010, nonché il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara relativi al “*servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia*”, nell'ambito dei quali risulta prevista la realizzazione dei predetti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio della predetta Azienda Ospedaliera;

**VERIFICATO** che l'art. 1 del precitato capitolato prevede esclusivamente “*D) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine quali opere in C.A., murature, tramezzi, intonaci, pitturazioni interne ed esterne, impermeabilizzazioni, infissi interni ed esterni, impianti idrici e fognanti, antincendio, ecc.*” e che l'art. 5 descrive così gli interventi: “*INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE ED AFFINE - E' inclusa nell'appalto, l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine, di cui all'art.1, lettera D), che saranno regolati come indicato nei seguenti paragrafi. 5.1.1 ORDINAZIONE DEI LAVORI Ogni lavoro sarà affidato all'impresa mediante apposita ordinazione scritta, sulla base di un progetto redatto dalla ditta stessa e/o da diverso soggetto incaricato dall'Amministrazione ed approvato dal Dirigente dell'Area Tecnica, nella quale saranno indicati i termini tecnici ed economici della prestazione nonché il termine per l'ultimazione della stessa, inclusa l'entità della penale per ritardata ultimazione dei lavori. 5.1.2 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI La contabilizzazione dei lavori sarà a misura. I prezzi unitari saranno ricavati dai listini di riferimento di cui all'art.8 e su di essi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. L'ultimazione dei lavori verrà tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori (D.L.) che provvederà, in contraddittorio, a redigere lo stato finale e il Certificato di regolare esecuzione. L'importo dello stato finale verrà liquidato su presentazione della relativa fattura con pagamento a 90 gg. dalla ricezione. L'Importo annuo presunto dei lavori di Manutenzione Edile ed Affine in appalto è stimato in 4 milioni di euro compresi oneri della sicurezza. Tuttavia, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in relazione alle disponibilità di bilancio, di far eseguire lavori per un importo anche inferiore ai 4/5, senza che la Ditta Appaltatrice possa avanzare alcuna riserva. Alla ditta è consentito il subappalto dei lavori del presente articolo nel rispetto dell'art. 118 del D lgs.n. 163/2006”;*

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**  
**P.O. – APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 518/SA - DEL 24/04/2013**

**RISERVATO** ogni ulteriore provvedimento in relazione alla posizione della società C.N. Costruzioni Generali a seguito dei chiarimenti che saranno richiesti all'Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziiale sulle prestazioni eseguite dalla citata società in coerenza con il capitolato ed il contratto di appalto;

**RINVIATA** ad altro atto l'adozione di ogni provvedimento ulteriore rispetto all'esclusione comminata con il presente provvedimento.

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta istruttoria con l'acquisizione degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione.

Bari, li \_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dr.ssa Liliana VITONE ) \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Direttore Generale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza.

Bari, li \_\_\_\_\_ IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Sabino LUPELLI) \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA l'istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione Organizzativa;

VISTA l'attestazione del Responsabile della Posizione Organizzativa;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica del Direttore Generale;

VISTO l'art. 6 della L. 241/90 e l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente

**DETERMINA**

- 1) di ritenere parte integrante del presente provvedimento tutto quanto in premessa evidenziato;
- 2) di escludere dalla procedura di gara per l'affidamento del monitoraggio e interventi di manutenzione afferente il patrimonio in proprietà e/o in gestione dell'Ente in Bari e Provincia per la durata di sette anni il Raggruppamento Temporaneo di Imprese C.N. COSTRUZIONI GENERALI srl /SUD SERVICE srl /CARADONA ING. PAOLO srl /DABBICCO TELECOMUNICAZIONI srl da Modugno;
- 3) di procedere all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 163/2006;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento omettendo i dati sensibili afferenti le imprese interessate.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Sabino LUPELLI)